

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI PARMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI AFFRESCATE E DEGLI APPARATI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CAMERA DI SAN PAOLO**

**TRA**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, di seguito denominata “RER”, in qualità di soggetto finanziatore dell’intervento, con sede legale in Bologna, in viale Aldo Moro 44, 40127, C.F. e P.IVA n. 02086690373, legalmente rappresentato dalla Dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale Dott.ssa Cristina Ambrosini;

**E**

**COMUNE DI PARMA (PR)**, di seguito denominato “Comune”, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, con sede legale in Parma (PR) in via ....., CAP....., C.F. e P.IVA ....., rappresentato da ..... che agisce nella sua qualità di legale rappresentante del Comune stesso, in esecuzione di ....., esecutiva nei termini di legge;

Vista la legge regionale n. 7/2020 “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni nel settore del Patrimonio Culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali” e in modo particolare gli artt.:

- 3 comma 1, lett. e) che stabilisce che la Regione “promuove e sostiene interventi di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
- 4 comma 2 ai sensi del quale “la Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), [...] può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati ivi compresi i soggetti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- 4 comma 3 ai sensi del quale “Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) la Regione può concedere contributi in conto capitale per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici, il miglioramento della loro fruibilità, nonché per interventi diretti alla loro valorizzazione, ivi inclusi l’innovazione tecnologica, l’acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi”;
- 4 comma 4 ai sensi del quale “per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 la Regione opera attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati indicanti la tipologia degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, gli oneri a carico dei soggetti firmatari, la durata e le modalità di attuazione”;

**Premesso che**

- la Regione ha tra i suoi compiti istituzionali quello di contribuire al consolidamento del tessuto culturale del territorio regionale ai fini della conservazione e divulgazione del

proprio patrimonio culturale, nell'ambito di un processo di raccordo interistituzionale volto ad attuare un efficace coordinamento degli interventi e a promuovere un'attività complessiva di valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

- la Regione, ai sensi della L.R. 18/2000, art. 2, comma 1, lett. b) “promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati”;
- l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii., specifica che “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;

### Considerato che

- la Camera di San Paolo è oggi un percorso museale che ricostruisce gli ambienti dell'appartamento privato della badessa Giovanna da Piacenza, parte di un monastero benedettino femminile che nei primi anni del XVI secolo fu uno dei punti culturali più importanti della città. Tra i locali figura uno spazio di forma quasi perfettamente quadrata, il cui soffitto fu decorato nel 1514 dal pittore parmense Alessandro Araldi a grottesche e candelabre con scene sacre e immagini profane, la Camera della Badessa Giovanna affrescata nel 1519 da Antonio Allegri detto il Correggio con una decorazione illusionistica a tralci vegetali, in cui si aprono finti ovali con putti, ritenuta uno dei capolavori del maturo rinascimento italiano, oltre al vano dell'antico refettorio del Monastero, poi trasformato in cappella, in cui sono esposti una serie di affreschi staccati dei secoli XV e XVI e uno splendido coro ligneo seicentesco;
- le superfici affrescate e gli apparati lignei e lapidei mostrano segnali di deterioramento in atto (distacchi, cavillature, craquelet disomogeneo, esfoliazioni di pellicola pittorica, ecc...) che richiedono un urgente intervento di verifica e messa in sicurezza per fermare i processi deteriorativi, conservare e riportare alla luce il grande valore culturale del percorso museale;
- i segnali di deterioramento sono stati dettagliatamente censiti tramite mappatura realizzata dallo studio Archè restauri Snc utilizzando il supporto dei rilievi architettonici di precisione (laser scanner 3D e fotogrammetria e conseguenti elaborati) in collaborazione con l'Università degli studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA, ed inoltre sarà eseguita una più approfondita campagna diagnostica non invasiva, ovvero analisi dettagliate multispettrali di Imaging tramite specifiche riprese in grado di offrire un'utilissima ed approfondita conoscenza del manufatto e del suo stato di conservazione (per es. ritocchi, materiali organici, ecc.), potenzialmente fruibile anche dal pubblico con apparati comunicativi specificatamente dedicati;
- il Comune, con nota Prot. 13.12.2024.1361586.E, Allegato B.1 alla presente Convenzione, ha espresso formale richiesta di contributo regionale per la realizzazione del progetto **“MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI AFFRESCATE E DEGLI APPARATI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CAMERA DI SAN PAOLO”** allegando la relazione tecnico illustrativa del progetto di restauro che prevede un importo totale dell'intervento di euro 700.000,00, per il quale la RER si impegna a corrispondere al Comune un contributo massimo onnicomprensivo di euro **600.000,00**;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 2322 del 23.12.2024 la RER ha approvato il presente schema di Convenzione, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- con ..... di ..... n. .... del ....., il Comune ha approvato il presente schema di Convenzione, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;

### **tutto ciò premesso e considerato**

la RER ed il Comune, avuto riguardo alle proprie competenze e finalità istituzionali, procedono alla sottoscrizione della presente Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato **"MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI AFFRESCATE E DEGLI APPARATI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CAMERA DI SAN PAOLO"**

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto della presente Convenzione è di individuare gli impegni, a carico delle parti, necessari a sostenere l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI AFFRESCATE E DEGLI APPARATI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CAMERA DI SAN PAOLO" nonché le modalità di attuazione ed erogazione del contributo regionale di euro 600.000,00 da parte della RER al Comune.
2. Forma parte integrante della presente l'Allegato n.1 alla presente Convenzione, CUP **C69I24001760006**. I soggetti firmatari si impegnano ad attivare un percorso di collaborazione reciproca che comprenda le attività di dialogo, supporto tecnico ed accompagnamento sia nella fase di progettazione che di realizzazione in corso d'opera, oltre che durante la fase finale di valorizzazione dell'intervento nel suo complesso.
3. I soggetti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria dell'intervento nel rispetto nelle singole specificità, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.
4. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, le modifiche alla Convenzione che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti alla realizzazione dell'intervento o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale si opera.

#### **Art. 2 – Durata della Convenzione**

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data della sua repertoriazione fino al 30 giugno 2025 e comunque fino alla completa conclusione di tutte le attività di rendicontazione e liquidazione del contributo, salvo richiesta di motivata proroga da parte del Comune, trasmessa alla RER tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 11.

2. L'efficacia della presente Convenzione è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione giusto il disposto dagli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii..

### **Art. 3 – Impegni in capo a RER**

1. La RER si impegna a:
  - a. Corrispondere al Comune, nelle forme e modalità stabilite all'art. 5 della presente Convenzione, un contributo di euro **600.000,00** onnicomprensivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto sul Capitolo **U70718** "CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA COSTRUZIONE, IL RECUPERO ED IL RESTAURO DI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E CULTURALE NONCHE' PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI STESSI IMMOBILI E PER LA VALORIZZAZIONE DI COMPLESSI MONUMENTALI COMPRESA L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E LA SISTEMAZIONE DI AREE ADIACENTI AI BENI STESSI - PROGETTI SPECIALI (ART. 1 COMMA 2, ART. 2, ART.3 COMMA 3, L.R. 1 DICEMBRE 1998, N.40 ABROGATA; L.R. 26 NOVEMBRE 2020, N.7)" del bilancio finanziario gestionale, esercizio finanziario 2024, in riferimento all'esigibilità della spesa;
  - b. assumere i provvedimenti di competenza;
  - c. designare il Responsabile del procedimento per RER nella persona della Responsabile del Settore patrimonio culturale.

### **Art. 4 – Impegni in capo al Comune**

1. Il Comune, destinatario del contributo, si impegna a:
  - a) provvedere allo svolgimento delle procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI AFFRESCATE E DEGLI APPARATI LIGNEI E LAPIDEI DELLA CAMERA DI SAN PAOLO" nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dalle normative vigenti, curando i necessari adempimenti in raccordo con la RER e nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
  - b) chiedere ed ottenere autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge necessari alla realizzazione dell'intervento;
  - c) assumere le funzioni di stazione appaltante e provvedere alla nomina del RUP Responsabile Unico del Progetto, dandone comunicazione alla Regione;
  - d) procedere all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conformemente al codice dei contratti pubblici, dei lavori, dei servizi e delle forniture ai sensi del d. lgs. 36/2023 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia;
  - e) assumere i provvedimenti di competenza;
  - f) attivare un percorso di sviluppo ed esecuzione dell'intervento nel suo complesso condiviso con la RER, in tutte le fasi, sia progettuali che esecutive e di valorizzazione;
  - g) curare e gestire le risorse concesse dalla RER al fine della realizzazione dell'intervento, a partire dalla data di validità della presente Convenzione;
  - h) trasmettere alla RER in fase di rendicontazione dell'intervento, la versione definitiva/esecutiva del progetto, qualora in sede di domanda sia stato presentato il

progetto preliminare, nonché i documenti allegati e tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

- i) comunicare tempestivamente alla RER ogni variazione alle opere che dovesse rendersi necessaria in fase di realizzazione, al cronoprogramma delle lavorazioni e a quello economico-finanziario relativo alla ripartizione della spesa sugli esercizi finanziari in cui essa diventa esigibile;
- j) sostenere gli eventuali costi dell'operazione eccedenti il contributo regionale concesso;
- k) presentare, al fine di evidenziare chiaramente l'esigibilità della spesa, entro il 29 febbraio 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 11:
  - una relazione descrittiva in ordine alla parte progettuale realizzata nell'anno 2024;
  - la documentazione inerente le spese sostenute nell'anno 2024 relative alla parte progettuale realizzata nell'anno 2024, avendo a riferimento l'esigibilità della spesa indicata all'art. 3 della presente Convenzione.

Nell'impossibilità di sostenere le spese nell'anno di esigibilità dovrà essere trasmessa alla RER, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, richiesta di motivata proroga entro e non oltre il 31 dicembre di ogni annualità di esigibilità, all'indirizzo di cui all'art. 11;

- l) consentire ai funzionari della RER o a soggetti da essa incaricati lo svolgimento di controlli riguardanti verifiche amministrative e tecniche, effettuate sia su base documentale sia attraverso verifiche in loco;
  - m) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, secondo le modalità definite nell'art. 5;
  - n) evidenziare, ove possibile e nei modi più opportuni, che l'intervento in oggetto è stato realizzato con risorse assegnate dalla RER;
  - o) promuovere e realizzare, in accordo con RER, le iniziative di valorizzazione volte al coinvolgimento della comunità.
2. Gli interventi di valorizzazione, a qualsiasi titolo e in riferimento al progetto oggetto della presente Convenzione, dovranno prevedere l'inserimento dei crediti:
- a) il logo della Regione Emilia-Romagna (per le informazioni relative all'identità visiva della Regione Emilia-Romagna fare riferimento al Manuale di Immagine coordinata ed alle indicazioni reperibili al seguente link: [L'identità visiva della Regione — Orma](#));
  - b) la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 7/2020)";
  - c) i crediti relativi a Regione Emilia-Romagna (oltre a quelli del Comune e di quanti altri aventi diritto).

Nelle divulgazioni o pubblicazioni della documentazione prodotta, sia in formato digitale che in formato cartaceo, e in tutte le altre iniziative legate al progetto dovrà essere esplicitamente citata in colophon la collaborazione della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'intervento.

3. Il Comune prende atto e accetta che le risorse erogate siano utilizzate esclusivamente per il progetto di cui all'art. 1 pertanto le stesse non potranno essere utilizzate, in tutto o in parte, per altri scopi.

4. In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

#### **Art. 5 - Modalità di rendicontazione e liquidazione, tempistiche**

1. La liquidazione del contributo avverrà a saldo, debitamente comprovata da una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa solo a seguito della completa fine dei lavori.
2. Il ribassi d'asta eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori possono rimanere nelle disponibilità del Comune, se utilizzati per eseguire migliori e/o maggiori lavori che non contrastino con le finalità generali della presente Convenzione e con le prescrizioni eventualmente emanate e che non alterino la natura dell'intervento ammesso a contributo, o anche per eventuali esigenze di incremento delle spese tecniche. In caso contrario saranno considerati economie di spesa e resi indisponibili, provvedendo alla loro quantificazione e stralcio in sede di presa d'atto della conclusione dell'intervento e di liquidazione del saldo del contributo regionale.
3. Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, o per il riutilizzo dei ribassi d'asta resisi disponibili nella fase di aggiudicazione lavori, comunque nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa vigente, possono essere approvate dal Comune varianti sia in corso di progettazione che in corso d'opera, a condizione che le modifiche proposte non contrastino con le finalità generali della presente Convenzione e con le prescrizioni eventualmente emanate e che non alterino la natura dell'intervento ammesso a contributo. Le proposte di varianti dovranno essere sottoposte a parere da parte della RER quale valutazione tecnica di conformità della variante proposta rispetto agli indirizzi e ai contenuti della presente Convenzione;
4. La completa Fine dei lavori dovrà avvenire entro il **31 dicembre 2024** salvo motivata proroga. Alla data di fine dei lavori gli interventi previsti in progetto dovranno risultare interamente compiuti, con ciò si intende che i lavori previsti dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti. La Dichiarazione di Fine dei lavori dovrà essere comunicata alla RER entro 30 giorni dalla data di effettiva fine dei lavori, salvo motivata proroga, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 11.
5. La Richiesta di erogazione contributo, Allegato B.2 alla presente Convenzione, sia per l'eventuale stato di avanzamento intermedio che per la liquidazione finale a saldo, dovrà essere trasmessa alla RER completa della rispettiva rendicontazione secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. La richiesta di liquidazione del contributo finale a saldo dovrà essere trasmessa entro due mesi dalla data di fine dei lavori, salvo motivata proroga.
6. La rendicontazione di cui al precedente comma dovrà essere costituita dalla seguente documentazione tecnica, amministrativa e contabile minima:

- a) Relazione tecnica e/o Relazione descrittiva con i seguenti contenuti minimi: data di inizio e fine della realizzazione del progetto, sede di intervento, obiettivi dell'intervento;
  - b) Progetto definitivo/esecutivo (se presente);
  - c) Atto/i di affidamento dei lavori/servizi;
  - d) Eventuali varianti;
  - e) Planimetrie ed elaborati grafici del progetto come realizzato;
  - f) Documentazione fotografica ed eventuale documentazione video che dia evidenza degli interventi realizzati;
  - g) Stato finale dei lavori;
  - h) Atto di approvazione della contabilità finale;
  - i) Certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
  - j) Certificato di liquidazione;
  - k) Atti di liquidazione delle spese a saldo;
  - l) Fatture e quietanze di pagamento (tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP associato al progetto);
  - m) "Richiesta di liquidazione" redatta sulla base dell'Allegato B.2 alla presente Convenzione, che costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata, sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti necessari alla liquidazione insieme a copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
7. L'ufficio regionale competente in relazione alle specifiche competenze può disporre propri controlli ed accertamenti e richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione di rendicontazione presentata.
8. L'erogazione del contributo sarà condizionata dall'ottenimento da parte del beneficiario di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge necessari alla realizzazione dell'intervento.
9. Gli atti di liquidazione del contributo saranno assunti dal Responsabile del Procedimento sulla base dell'esito dei controlli sulle Richieste di erogazione del contributo, in seguito ad emissione di Dichiarazione di conformità, nel limite massimo del contributo concesso di cui all'art. 3. Qualora in sede di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute si differenzino dalle spese previste in sede di richiesta di contributo, le stesse risulteranno ammissibili solo a seguito di necessaria specifica motivazione degli scostamenti delle singole voci di costo interessate.
10. La RER potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi, dalla documentazione a consuntivo, una attuazione parziale degli interventi e delle attività previste, o variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda. Il contributo resterà, invece, invariato in caso di aumento dei costi complessivi sostenuti.

**11. Saranno ritenute ammissibili solo le spese sostenute nel periodo compreso tra la data dell'atto regionale di concessione del contributo ed i 2 mesi successivi alla fine dei lavori.**

12. Il Comune è tenuto, per almeno dieci anni successivi all'erogazione del contributo, alla conservazione sia digitale che cartacea di copia di tutto il materiale prodotto nell'ambito della realizzazione del progetto finanziato con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi legittimati a svolgere attività di controllo.
13. Il Comune si impegna a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente Convenzione.
14. Il Responsabile del procedimento per RER è la Responsabile del Settore patrimonio culturale.

**Art. 6. Proroghe**

1. Eventuali proroghe dei termini e scadenze di cui alla presente Convenzione potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, se debitamente motivate e solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della richiesta e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso.
2. Le motivate richieste di proroga dovranno preferibilmente essere trasmesse entro la scadenza del termine di cui si chiede proroga, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 11.

**Art. 7. Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo**

1. In caso d'inadempimento riguardo agli impegni in capo al Comune, così come stabiliti dalla presente Convenzione, la RER, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il predetto soggetto, potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ed alla conseguente revoca del contributo concesso.
2. Il contributo erogato da RER potrà essere revocato nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione della Rendicontazione finale entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione, salvo motivate proroghe la cui richiesta dovrà essere inoltrate a RER prima della scadenza dei termini;
  - b) mancata realizzazione da parte del Comune delle attività oggetto della presente Convenzione, e/o realizzazione del progetto non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;
  - c) esito negativo delle verifiche effettuate dalla RER sul rendiconto inviato;
  - d) qualora il Comune comunichi la rinuncia al contributo;
  - e) risoluzione della Convenzione per cause non imputabili a RER.



## **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in attuazione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, nonché del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, come dettagliato nell’Allegato B.3 alla presente Convenzione.

## **Art. 9 - Controversie**

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

## **Art. 10 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In questo caso è competente il Foro di Bologna.

## **Art. 11 – Modalità di comunicazione**

1. Ai fini della Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all’altra parte e quanto diversamente stabilito dalla presente Convenzione, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche inerenti alla Convenzione dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati di seguito:

Per la RER:

al Dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Dott.ssa Cristina Ambrosini

PEC: [patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Per il Comune di Parma (PR):

al Legale Rappresentante, Sig. ....

PEC: .....

## **Art. 12 – Anticorruzione**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzioni le Parti si impegnano al reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse.

### **Art. 13 – Imposta di registro e di bollo**

1. La presente convenzione redatta in duplice copia è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15, del D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni è a carico dell'Ente convenzionato.

Data, li .....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNE DI PARMA (PR)

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE

Dirigente responsabile

Legale rappresentante .....

Dott.ssa Cristina Ambrosini

Sig. ....

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

#### **ALLEGATI:**

- Allegato n. B.1 – Domanda di contributo (Prot. 13.12.2024.1361586.E)
- Allegato n. B.2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per Richiesta di liquidazione del contributo
- Allegato n. B.3 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016